

Acc. n. B n. 1761 Race.

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE -
SCOPO - DURATA

Art. 1

Viene costituita tra i componenti e i successivi aderenti l'Associazione tra gli ex-Convittori ed ex-Convittrici dei Collegi in Spoleto e Pescara già dell'Istituto Nazionale degli Orfani degli Impiegati Civili dello Stato (INOIS), dell'Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza degli Statali (ENPAS), dell'Istituto nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) ora INPS, senza scopo di lucro, denominata "Associazione ex-Convittori e ex-Convittrici Spoleto e Pescara O.N.L.U.S."

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2

La sede amministrativa e legale dell'Associazione è a Spoleto, presso il Convitto Unificato INPDAP, ora INPS, Piazza Campello 5, e può essere variata ove ne ricorra la necessità, con decisione presa dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno un quarto dei presenti.

L'Associazione potrà istituire rappresentanze locali a livello nazionale, regionale, provinciale e/o distrettuale anche attraverso l'apertura di sedi secondarie.

Art. 3

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza fini di lucro e, attraverso il suo operato, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 460/1997.

L'Associazione pone in essere attività di assistenza sociale e di beneficenza nei riguardi dei Convittori ospiti della sede del Convitto di Spoleto che si trovano in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico e sociale, attraverso:

- a) L'erogazione di beni e/o denaro;
- b) L'assistenza, al termine degli studi, nella ricerca di soluzioni atte a favorire l'inserimento nelle attività professionali


COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

L'Associazione inoltre, attraverso il suo operato, sostiene gli ex Convittori e le ex Convittrici associati che si trovano in condizione di grave disagio fisico, psichico, economico e sociale, nonché dei loro familiari o loro conviventi, attraverso l'erogazione di contributi e sussidi economici di particolare urgenza e rilevanza, compreso l'eventuale rimborso di spese mediche da questi sostenute, previo esame da parte del Consiglio Direttivo delle richieste presentate e tenendo conto della loro compatibilità finanziaria con le risorse finanziarie disponibili.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate e comunque diverse da quelle elencate alla lettera a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.



Paolo L. P. P. P. P. P.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 5

Possono fare parte dell'Associazione gli ex-Convittori e le ex-Convittrici, i loro coniugi e i loro figli.

Possono, altresì, aderire all'Associazione coloro che hanno diretto o prestato attività lavorativa o di assistenza nei Convitti di cui all'art. 1, enti collettivi pubblici, privati ed altre associazioni, nonché persone giuridiche e fisiche, alle condizioni previste dallo statuto e dalle vigenti disposizioni di legge.

Il rapporto associativo è uniforme ed attribuisce eguali diritti a tutti gli associati.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

L'Associazione attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'aspirante associato è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda di ammissione in forma scritta contenente le generalità del richiedente e la dichiarazione di piena conoscenza delle norme statutarie e regolamentari e degli obblighi da queste derivanti, versando la prevista quota annuale.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo, con voto favorevole della maggioranza numerica dei suoi componenti e con giudizio discrezionale e insindacabile. La delibera dovrà indicare l'ammontare della quota da versare all'atto dell'ammissione, anche con riferimento al patrimonio

dell'Associazione al momento di presentazione della domanda.

All'inizio di ogni anno solare, e comunque entro il 31 Marzo, ogni associato è tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno in corso, il cui ammontare viene annualmente determinato dal Consiglio Direttivo.

Il versamento della quota associativa da parte dell'associato effettuato dopo il 31 Marzo comporterà la non ammissione dell'associato all'Assemblea dei Soci, fermo restando il mantenimento dello status di associato.

Le organizzazioni pubbliche e private partecipano nella persona del legale rappresentante o, in sua assenza, di un suo delegato e comunque di una singola persona.

Gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto, e di doveri.

I soci al corrente con i pagamenti delle quote annuali hanno diritto al voto nelle Assemblee e possono essere eletti alle cariche sociali.

Hanno altresì diritto al voto gli ex convittori e ex convittrici di cui al secondo comma dell'art. 6.

Art. 6

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua di partecipazione all'Associazione, la cui entità sarà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Per i primi tre anni dall'uscita dal convitto sono esonerati dal pagamento delle quote associative di cui al precedente comma i soci ex convittori e ex convittrici che abbiano inoltrato regolare domanda di ammissione all'Associazione.

La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima della chiusura dell'anno solare, ed avranno effetto a partire dal 1 gennaio successivo;
- per morosità laddove l'associato, previa

intimazione da parte del Consiglio Direttivo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento della quota;

- esclusione per indegnità (consistente in via esemplificativa in fatti o azioni che ledano il prestigio e gli interessi dell'Associazione), per inosservanza del regolamento interno, ove previsto, e dello Statuto dell'Associazione, per il mancato rispetto dei doveri e delle direttive scaturenti da delibere, regolarmente assunte, degli organi sociali.

La morosità degli associati così come la loro esclusione viene dichiarata dal Consiglio Direttivo e dovrà essere comunicata all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato d'appartenere all'Associazione non possono richiedere le quote ed i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

La qualifica di associato non è trasmissibile né per atto inter vivos, né per successione mortis causa.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8

Gli associati sono obbligati all'osservanza dello Statuto e del Regolamento interno (quest'ultimo ove previsto), nonché al rispetto delle delibere che gli organi sociali abbiano regolarmente assunto.

Essi sono altresì tenuti a collaborare con i rappresentanti degli organi dell'Associazione ai fini del perseguimento degli scopi sociali.

La violazione dei doveri scaturenti dal presente articolo potrà comportare l'esclusione dell'associato, a norma del precedente articolo 6.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori;
- f) il Segretario;
- g) il Tesoriere;
- e, se nominato,
- h) il Comitato Esecutivo;

Art. 10

Tutte le cariche elettive sono gratuite e non possono dar luogo ad emolumenti di sorta.

TITOLO IV - ASSEMBLEA


Art. 11

L'Assemblea è composta di tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua e, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

La partecipazione all'Assemblea è estesa ai soci di cui al 2° comma dell'art. 6.

Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci, salvo per quanto riguarda le delibere relative a contribuzioni straordinarie che per essere impegnative debbono essere accettate personalmente.

La constatazione della legalità della costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente o, in caso di



Paolo P. P. P.

assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere Direttivo più anziano d'età presente.

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed ha competenza generale su tutto quanto non riservato per legge o statuto alla competenza di altri organi.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, possibilmente nel mese di marzo e comunque non oltre il 30 aprile per:

- approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;

- approvare il programma delle attività per l'esercizio dell'anno successivo;

- deliberare sulle questioni attinenti la gestione sociale.

Spetta inoltre all'Assemblea degli Associati:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo;

- deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Spetta altresì all'Assemblea degli associati la nomina e la revoca del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione, nei termini previsti dallo Statuto.

L'Assemblea si riunisce altresì su iniziativa o del Presidente del Consiglio Direttivo o del Presidente del Collegio dei Revisori non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Qualora il Consiglio Direttivo si trovasse nella necessità di dover proporre una modifica dello statuto potrà convocare un'Assemblea straordinaria ed in questo caso dovrà essere indicata la data per l'eventuale seconda convocazione.

Art. 12

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata oppure con

qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento della convocazione stessa da parte di ogni singolo socio (ad esempio: telefax, posta elettronica) fatto pervenire agli associati al domicilio comunicato alla Associazione, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dall'associato alla Associazione. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In via meramente informativa, l'avviso, inoltre, viene affisso nella sede dell'Associazione nonché nei luoghi dove l'Associazione esercita l'attività stabile e continuativa almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Sono ammesse le deleghe (art 15). Sia il delegante che il delegato debbono essere in regola con il pagamento delle quote sociali.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie avvengono preferibilmente nel Convitto Unificato INPDAP (ora INPS) di Spoleto o, nel caso ciò non fosse possibile, in altro luogo indicato dal Consiglio Direttivo.

In mancanza di formale convocazione secondo le formalità previste dal primo comma che precede, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e tutti gli associati aventi diritto al voto e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 13

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei partecipanti, per scrutinio segreto.

Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori vengono fatte a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea all'unanimità su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese.

Art. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente tra i suoi intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea, con pieni poteri, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni.

Art. 15

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta, con il limite massimo di tre deleghe per ciascun associato, purché in regola con quanto previsto dall'art. 12.

Art. 16

Le nomine alle cariche sociali avvengono per elezioni.

Art. 17

Il presidente dell'Assemblea, in apertura di seduta, nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci e inserito nel sito ufficiale dell'Associazione, attualmente risultante essere www.exconvittorispoletto.it.

Salvo ove sia diversamente previsto dal presente statuto, le assemblee sono validamente costituite e

deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del codice civile e precisamente;

- le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati;

- in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

- per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

TITOLO V - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo la cui composizione va da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, eletti dall'Assemblea degli Associati tra gli appartenenti all'Associazione, di cui almeno 1/3 deve essere costituito da ex-convittori/convittrici.

Il Consiglio resta in carica tre anni, e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche associative, e può essere rieletto.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione per cooptazione di uno dei soci, e i membri così eletti scadranno unitamente agli altri consiglieri già in carica.

I Consiglieri decaduti restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla convocazione dell'Assemblea.



Paolino & Pao Leardo

Art. 19

I componenti del Consiglio Direttivo eleggono il Presidente ed il Vice Presidente tra i Consiglieri eletti. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina, ove previsti, del Segretario e del Tesoriere. Le ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona.

Il Consiglio nomina, ed eventualmente revoca, le persone che, oltre al Presidente ed al Segretario, hanno la possibilità di operare sul conto corrente postale e sul libretto di deposito al portatore, aperto presso una banca locale.

Art. 20

Il consigliere, che per tre volte e senza giustificato motivo non interviene alla riunione del Consiglio è considerato dimissionario.

Per giustificato motivo si intende la comunicazione di assenza, anche verbale, anche a un solo membro partecipante al Consiglio Direttivo.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede o altrove) tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e all'ammontare delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o mediante posta elettronica certificata. In caso di urgenza la convocazione potrà

essere fatta mediante invio di telegramma o posta elettronica certificata inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Si considerano comunque valide, anche in mancanza di regolare convocazione, le riunioni totalitarie.

Per la validità delle deliberazioni e per gli atti di straordinaria amministrazione occorre la presenza ed il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati; per gli atti di ordinaria amministrazione occorre la maggioranza semplice e la presenza di almeno cinque membri del consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal più anziano di età dei consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 22

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni, ad eccezione di quelli che la legge e/o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Art. 23

Rientrano negli atti di ordinaria amministrazione del Consiglio Direttivo, per i quali è sufficiente la presenza di cinque membri:

- a) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relativa relazione;
- b) presentare il bilancio o il conto consuntivo suddetto all'Assemblea dei soci, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori per consuntivo;
- c) emettere i provvedimenti relativi alle spese ordinarie nei limiti del bilancio

- preventivo e alle spese straordinarie di carattere inderogabile purché non eccedano gli Euro 500,00 (cinquecento/00) nel corso di un anno;
- d) emettere ogni altro provvedimento in caso di urgenza;
 - e) nominare, sospendere e licenziare impiegati dell'Associazione, ove presenti;
 - f) predisporre i Regolamenti interni dell'Associazione, ove presenti;
 - g) deliberare sulle questioni relative alle attività associative e curare l'attuazione delle relative finalità;
 - h) deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente;
 - i) deliberare circa l'ammissione o l'espulsione degli associati;
 - j) quant'altro possa occorrere per il migliore funzionamento ed il maggiore incremento morale e materiale dell'Associazione ed in genere per il raggiungimento delle finalità sociali;

I limiti di spesa di cui alla lettera "c" possono essere variati con decisione dell'Assemblea ordinaria dei soci, in seconda convocazione, a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri compiti a uno o più dei suoi membri.

TITOLO VI – PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE

Art 24

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente o altro componente del Consiglio Direttivo a ciò espressamente delegato, dirige l'Associazione e la rappresenta legalmente nei confronti dei terzi ed in giudizio, esercitandone anche i poteri di firma, cura l'esecuzione delle deliberazioni Assembleari e consiliari e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne controlla la regolare costituzione e sottoscrive assieme al Segretario i verbali delle riunioni.

Art. 25

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Nel caso di assenza o impedimento temporaneo sia del Presidente sia del Vice Presidente, è il Consigliere Direttivo più anziano di età a rappresentare l'Associazione.

TITOLO VII- COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

Art. 26


La revisione della gestione dell'Associazione è affidata ad un Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, il quale elegge nel suo seno il proprio Presidente.

I membri del Collegio sono eletti dall'Assemblea tra gli associati, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di morte, assenza o impedimento di un membro effettivo, subentra il supplente più anziano.

I revisori vigilano sull'attività contabile dell'Associazione e redigono le relazioni sui bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Paolino Puro Secundo



Il Collegio dei Revisori, in caso di gravi inadempienze alle norme statutarie o in caso di violazioni di legge provvede a convocare l'Assemblea ordinaria.

I revisori effettivi eleggono il Presidente tra di essi.

TITOLO VIII

SEGRETARIO - TESORIERE - COMITATO

ESECUTIVO

Art. 27

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

Il Segretario assiste il Presidente ed il Vice Presidente, redige tutti gli atti inerenti all'attività sociale, cura la corrispondenza per gli atti di ordinaria amministrazione (senza rappresentanza), redige i verbali (fatta eccezione per i casi di assenza o impedimento e quelli in cui i verbali siano redatti da un notaio) e li sottoscrive insieme al Presidente, ed è responsabile della regolare tenuta degli atti e dei libri sociali.

E' responsabile altresì della contabilità dell'Associazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 28

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

Il Tesoriere assiste il Segretario nelle sue attività, esercita le attribuzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura lo schedario ed il tesseramento dei soci di cui tiene aggiornato il registro, è custode del patrimonio dell'Associazione, ne esige le rendite, le quote, le oblazioni, esegue i pagamenti su ordine del Presidente o di chi ne fa le veci e segnala al

consiglio la eventuale mancanza di copertura finanziaria per le spese di previsione.

Presenta il rendiconto al Consiglio Direttivo, previo esame del collegio sindacale.

Qualora le somme da lui custodite superino gli Euro 100,00 (cento/00) egli dovrà depositare le eccedenze nel conto corrente postale o libretto di deposito a risparmio aperto presso una banca locale, intestato all'Associazione.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo seno il Comitato Esecutivo, il quale è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo, da due consiglieri e dal Consigliere Segretario.

Al Comitato esecutivo spetta:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) la sorveglianza su tutto l'andamento dell'Associazione;
- c) tutte le altre attribuzioni conferitegli dal Consiglio Direttivo.

Titolo X - PATRIMONIO

Art. 30

L'Associazione ha autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili e dai valori per acquisto, lasciti, donazioni;
- b) dalle quote versate, in sede di costituzione, dagli associati fondatori, nonché dagli altri associati, al momento dell'ammissione;
- c) dalle quote annuali versate dagli associati;
- d) dai contributi versati da enti e da privati;
- e) dalle somme già dell'Associazione che in sede di approvazione del rendiconto annuale l'Assemblea su

proposta del Consiglio Direttivo destina a speciali accantonamenti e/o investimenti ad aumento del patrimonio.

E' fatto divieto alla Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione.

TITOLO XI - MODIFICHE E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31

Salvo ove sia diversamente previsto, ogni eventuale modifica allo Statuto deve essere approvata dall'Assemblea degli associati convocata in seduta straordinaria con le modalità di cui all'articolo 21 del codice civile.

Art. 32

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito

l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XII - REGOLAMENTI - LIBRI - SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Art. 33

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e la promozione verso l'esterno dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponibili, successivamente, all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

Art. 34

Oltre alla tenuta dei libri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e il Libro degli Aderenti all'Associazione. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata richiesta; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 35

Riguardo alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte l'Associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'art. 25 del D. Lgs 460/97.

Art. 36

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale (comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni

Paolino Devo Secundo

anno) e di approvarlo entro 4 mesi dalla chiusura di esercizio, ex art. 20-bis DPR 600/73.

Il bilancio o rendiconto annuale deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il termine suddetto, unitamente al bilancio preventivo per l'anno in corso. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella riguardante le attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

TITOLO XIII - ARBITRI

Art. 37

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra gli associati o tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, salvi gli inderogabili limiti di legge, alle competenze di tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle parti contendenti e il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.


Gli arbitri giudicheranno in via di arbitrato irrituale entro trenta giorni, senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Titolo XIV - RINVIO

Art. 38

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e quanto previsto dal D.lgs. n. 460/1997 in tema di O.N.L.U.S.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'G. S. ...'. The stamp is circular with a dotted border and contains some illegible text in the center.